



**Delibera n. 16737**

**Inizio di operatività dell'Organismo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Libro VIII, parti II e III, del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTE le leggi 7 giugno 1974, n. 216 e 2 gennaio 1991, n. 1 e le loro successive modificazioni;

VISTI i decreti legislativi 23 luglio 1996, n. 415 e 24 febbraio 1998, n. 58 e le loro successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, commi 4 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 42, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTI i regolamenti adottati con proprie delibere n. 10629 dell'8 aprile 1997 e n. 16190 del 29 ottobre 2007, e le loro successive modificazioni;

VISTI, in particolare, il Libro VIII, parti II e III, e l'articolo 112 del citato regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007;

PREMESSO che con lettera dell'11 dicembre 2008 l'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari ha presentato formale istanza di inizio di operatività ai sensi dell'art. 112, comma 1, del regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, allegando la documentazione comprovante la propria idoneità allo svolgimento dell'attività di tenuta e gestione dell'Albo;

RITENUTO che, dall'esame delle informazioni fornite nei documenti trasmessi con l'indicata lettera, l'Organismo risulta rispondere ai requisiti previsti dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob nel regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007;

RITENUTO che l'Albo nazionale dei promotori finanziari previsto dall'Organismo e l'attività di tenuta dell'Albo disciplinata dall'Organismo stesso siano conformi a quanto previsto dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob nel menzionato regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007;

RITENUTO che, dall'esame dei documenti trasmessi con la predetta lettera dell'11 dicembre 2008, l'Organismo sia idoneo ad assolvere le funzioni previste dalle citate disposizioni a partire dal 1° gennaio 2009;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di disporre la data di inizio di operatività dell'Organismo;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare un'ordinata e corretta gestione dei procedimenti relativi alla tenuta dell'Albo dei promotori finanziari non definiti dalla Consob alla data di inizio operatività dell'Organismo e di adottare specifiche disposizioni volte a regolare la definizione dei procedimenti in corso a tale data;

D E L I B E R A:

1. L'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari è operativo dal 1° gennaio 2009.
2. Dal 1° gennaio 2009 entrano in vigore le disposizioni di cui al Libro VIII, parti II e III, del regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 con conseguente cessazione delle Commissioni regionali e provinciali per l'Albo dei promotori finanziari di cui alla delibera Consob n. 10629 dell'8 aprile 1997 e successive modificazioni.
3. Per i procedimenti di iscrizione e cancellazione dall'Albo dei promotori finanziari non definiti dalla Consob al 31 dicembre 2008, nonché per le altre istruttorie in corso a tale data presso le Commissioni regionali e provinciali, l'Organismo adotta dal 1° gennaio 2009 i provvedimenti e gli atti di competenza.
4. I termini dei procedimenti di iscrizione e cancellazione dall'Albo dei promotori finanziari non definiti dalla Consob al 31 dicembre 2008 ed i termini delle istruttorie in corso a tale data presso le Commissioni regionali e provinciali sono interrotti. I termini stabiliti dall'Organismo ai sensi dell'art. 92, lett. d), del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 decorrono dal 15 gennaio 2009.

La presente delibera è portata a conoscenza dell'Organismo, delle Commissioni regionali e provinciali per l'Albo dei promotori finanziari e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sedi delle predette Commissioni presso i rispettivi capoluoghi di Regione e di Provincia. Essa è pubblicata sul Bollettino della Consob e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di pubblicazione.

Milano, 18 dicembre 2008

IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*